

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2921

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASILLI, GALBIATI, CLEMENTE CARTA,
ENZO BALOCCHI, TUFFI**

Modifiche ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di accesso ai ruoli e di contrattazione per il personale della dirigenza medica

Presentata il 14 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, proponendo limitatissime integrazioni e modifiche ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 3 febbraio 1993, n. 29, interviene per dare maggiore organicità alle citate leggi delegate e certezza contrattuale alla dirigenza medica dei servizi sanitari del pubblico impiego, al fine di non creare disparità di trattamento in rapporto alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e per ribadire l'obbligo di una reciproca collaborazione fra le diverse istituzioni sanitarie del territorio per ogni esigenza connessa alla formazione degli specializzandi ed all'accesso ai ruoli dirigenziali sanitari del Servizio sanitario nazionale e del pubblico impiego.

Sempre nell'ottica di una più elevata ed adeguata qualificazione del personale sanitario ed anche per soddisfare un preciso dettato di legge (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) si fa obbligo alle scuole di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni di una riserva di posti, quantificata nel 25 per cento, per i medici inseriti nel comparto e non ancora specializzati.

Infine, a sanatoria di una situazione di arbitraria ed intollerabile discriminazione e disparità di trattamento perpetrata dagli enti previdenziali nei riguardi di alcuni sanitari (peraltro in numero di circa quindici unità) in fase di primo inquadramento, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 222 del 1984, è previsto l'in-

quadramento nella qualifica di primario medico legale dei sanitari suddetti che avevano ottenuto la idoneità nell'esame previsto dai regolamenti organici degli enti citati per essere scrutinati e promossi a medico superiore, promozione non deliberata per l'asserita entrata in vigore della legge n. 70 del 1975.

È necessario ed indispensabile precisare che per quanto concerne l'inquadra-

mento suddetto, di cui all'articolo 3 della presente proposta di legge, non vi è ulteriore aggravio di spesa per gli enti previdenziali in presenza di un esiguo numero di sanitari che ne usufruiranno e dei numerosissimi posti attualmente vacanti nella qualifica di primario medico legale (alcuni dei quali tutt'ora ricoperti addirittura con il conferimento di mansioni superiori).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

« 2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi sanitari del pubblico impiego, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università, le regioni, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico ed i Servizi sanitari del pubblico impiego stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione ».

ART. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

« 3. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi sanitari del pubblico impiego è definito in una apposita area di contrattazione alle cui trattative partecipano l'agenzia prevista dall'articolo 50, in rappresentanza della parte pubblica, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale ».

ART. 3.

1. Il personale del ruolo sanitario degli enti previdenziali che ha conseguito tramite concorso per titoli ed esami la idoneità ad essere scrutinato per il passaggio

alla qualifica di medico superiore e che formalmente non aveva ottenuto la suddetta qualifica in seguito a quanto previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato nella qualifica di primario medico legale e, comunque, nella seconda fascia della dirigenza medica anche se non in possesso della idoneità primariale.

ART. 4.

1. È istituito a livello nazionale il comparto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, di seguito denominato « comparto ».

2. Il comparto è costituito da medici legali che svolgono le loro funzioni in qualità di dirigenti di primo e secondo livello nelle strutture pubbliche di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e di cui all'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Ai medici legali del comparto è consentito, previo parere favorevole delle amministrazioni di appartenenza, il transito con le stesse funzioni presso altro ente interessato del comparto. Per motivi di efficienza e funzionalità sono altresì trasferibili tra gli enti del comparto le attività medico-legali svolte.

3. Ai fini di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le scuole di specializzazione di medicina legale e delle assicurazioni riservano il 25 per cento dei posti ai medici già inseriti nel comparto e non ancora specializzati.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.